



Repubblica Italiana

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO

SETTORE III TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE

DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

(Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507)

- Approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 27/06/1994;
- Modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 04/05/1995 (modifica art. 4 - 9 e 10);
- Modificato con deliberazione consiliare n. 42 del 26/03/2002 (modifica art. 20, comma 1, aggiunto lett. l);

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I° del Decreto Legislativo 15/11/93 n°507, così come previsto dall'art.3, comma 1° del detto decreto.
- 2) La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. n° 507/93:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs. n° 507/93.
- 2) Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
- 3) Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
- 4) Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Il funzionario responsabile di cui all'art.11 del D. Lgs. sopra citato, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'assessore preposto dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
- 2) Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili ed attrezzature.
- 3) Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
- 4) Tutti i provvedimenti del FUNZIONARIO RESPONSABILE assumono forma di "determinazione" dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 4
SUDDIVISIONE DELLE LOCALITA' IN CATEGORIE

1) Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, le località del territorio comunale vengono suddivise in due categorie:

- a) categoria speciale;
- b) categoria ordinaria.

2) Alla categoria speciale si applica una maggiorazione del 150% della tariffa ordinaria.

3) Rientrano nella categoria speciale le seguenti vie e piazze:

Via Bessarione (tratto via L. Vaccara – via M. Fani); Via S.Pietro; Via L. Vaccara; Porto Nuovo; Stadio Comunale; Via E. Sansone; Ponte Nuovo; Via Rimini; Via A. Bottego; Largo Di Giorgi (incrocio Via Miragliano – Via Santa Maria di Gesù); Piazza Santa Maria di Gesù; Via Santa Maria di Gesù; Via Ponte Vecchio; Via P.S. Mattarella; Via G. G. Adria; Piazza Regina; Via Molo Caito; Via Vittorio Veneto; Via Madonna del Paradiso; Via Roma; Via C. Sansone; Via Ferrovia; Via dell'Acqua; Corso Umberto I°; Via F. Crispi; Piazza A. De Gasperi; Via F. Maccagnone; Corso A. Diaz; Via Castelvetro; Via Volturmo; Lungomare Hopps; Lungomare Mazzini; Via San Giovanni.

Rientrano nella categoria ordinaria tutte le vie e piazze non comprese nella categoria speciale.

ART. 5
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1) La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse di quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 6
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1) Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2) E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO II - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

ART. 7

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

- 1) Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune o al concessionario apposita dichiarazione anche cumulative, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.
- 2) Sarà cura del FUNZIONARIO RESPONSABILE prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.
- 3) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 4) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 8

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

- 1) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;effettuata con veicoli; effettuata per conto altri con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico,elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
- 2) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità realizzata in luoghi pubblico o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze; effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale; effettuata con palloni frenati e simili; effettuata mediante distribuzione anche con veicoli di materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili. La pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

ART. 9

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1) Tutti gli impianti a carattere stabile dovranno essere installati secondo le prescrizioni, le tipologie, le interdistanza e nei modi previsti nel Piano Generale di Arredo Urbano che individua gli spazi destinati alla pubblicità approvato con delibera n. 1710/GM del 06/06/1992, esecutiva.

ART. 10

TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1) Le tipologie e la quantità degli impianti restano determinati dalle prescrizioni del Piano Generale di Arredo Urbano di cui all'articolo precedente.

ART. 11

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1) L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela della cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2) l'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3) l'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbono essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4) L'autorizzazione per la pubblicità ordinaria e quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni superiori a 30 giorni sarà rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia.

5) Ai sensi dell'art.2 della legge 7 agosto 1990 n°241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di altri due mesi.

ART. 12

MANUTENZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1) Le operazioni di manutenzione e di ripristino dei mezzi pubblicitari collocati dagli utenti previamente autorizzati debbono essere in ogni caso effettuati a cura e spese di quest'ultimi.

2) Analogamente dicasi per gli spostamenti ordinati dal Sindaco o da questi autorizzato su richiesta degli interessati.

3) Alla Civica Amministrazione è attribuita la facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura etcc .. che sono ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le esigenze del decoro cittadino.

4) Ove l'interessato non provveda a quanto sopra, seppure diffidato, il Sindaco può disporre con sua ordinanza la rimozione degli impianti a spese dell'utente

ART.13

ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

1) A richiesta degli interessati il Comune può prevedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2) In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'ufficio tecnico comunale, nel quale dovranno considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

ART.14

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati.

3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità,

4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo.

5) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6) Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art.7, commi 2, 6 e 7 del D. Lgs. n° 507/93.

ART.15

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a €. 0,52 per difetto se la frazione non è superiore a €. 0,26 o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia d'importo superiore a tre milioni.

3) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n°43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 16 PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

1) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2) L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1) sarà rilasciata dal Sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 17 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1) Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 18 TARIFFE

1) Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del Decreto legislativo N°507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

2) Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 19 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 20 ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1) Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nell'immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mezzo quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 14;

- g)** la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h)** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed agli altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i)** le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l)** tutte le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.

ART. 21 GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

- 1)** Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art.35, comma 4 del decreto legislativo n°507/93.
- 2)** Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 22 CONTENZIOSO

- 1)** Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a)** all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b)** alla detta commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n°546 recante: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991 n° 413.

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI

ART. 23 DIVIETI GENERICI

- 1)** Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
- 2)** Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a)** l'art.23 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n°285;
 - b)** gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con DPR 16/12/92 n°495;
- 3)** Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a)** l'art.23 comma 2° del codice della strada succitato;
 - b)** l'art.57 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

ART. 24
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1) La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è consentita dalle ore 9/00 alle ore 13/00 e dalle ore 16/00 alle ore 20/00.

Nelle fasce orarie vietate possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di P.S. o dal Sindaco.

2) E' vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3) L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 25
LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1) Per esigenze di pubblico interesse e di decoro ambientale è vietata la pubblicità effettuata mediante distribuzione sia a mano che con veicoli o aerei, di manifestini o altro materiale simile.

CAPO VI - SANZIONI

ART. 26
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

1) Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione si applica al pagamento dell'imposta dovuta una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1), una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3) Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 27
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Cap.I° della legge 24/11/1981 n°689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2) Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da €. 103,29 a €. 1.032,91 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta (150) giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3) Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2), la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.17.

4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5) I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 9.

CAPO VII - NORME FINALI

ART. 28
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel decreto legislativo 15/11/93 n°507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 29
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7/8/90, n°241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 30
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

2) Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 31
ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entra in vigore col primo gennaio 1995.